



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 settembre 2010 (15.09)
(OR. en)**

13534/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0237 (COD)**

**TRANS 228
CODEC 810**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 7 settembre 2010

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 469 definitivo.

All.: COM(2010) 469 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.9.2010
COM(2010) 469 definitivo

[2008/0237 \(COD\)](#)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio concernente
la proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica
il regolamento (CE) n. 2006/2004**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio concernente
la proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica
il regolamento (CE) n. 2006/2004**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento e al Consiglio: 5 dicembre 2008

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 23 aprile 2009

Parere del Comitato economico e sociale europeo: 16 luglio 2009

Data di adozione all'unanimità della posizione del Consiglio: 11 marzo 2010

Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: 6 luglio 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta legislativa mira a stabilire una serie di diritti per i passeggeri che utilizzano autobus su itinerari nazionali e internazionali. Questi diritti comprendono norme minime sulle informazioni da fornire a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, sulla responsabilità in caso di incidente stradale, sull'assistenza e il risarcimento in caso di interruzioni del viaggio, sulle misure in caso di ritardi e sull'assistenza specifica per le persone a mobilità ridotta. Come nella legislazione già esistente per il settore aeronautico e ferroviario, la proposta prevede organismi nazionali indipendenti per la composizione delle controversie.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

3.1 Sintesi della posizione della Commissione

Il Parlamento europeo ha adottato 50 emendamenti. La Commissione può accoglierne 5 integralmente (11, 20, 33, 37 e 38), 3 in linea di principio (15, 16 e 50), che si limiterebbero ad eliminare alcune disposizioni contenute nella posizione del Consiglio, e 39 previa riformulazione (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51). La Commissione respinge gli emendamenti 21, 35 e 36.

La Commissione accoglie con favore gli sforzi del Parlamento europeo intesi a migliorare le disposizioni che possono aumentare il livello di protezione dei passeggeri rispetto alla posizione del Consiglio. Su molti aspetti gli emendamenti votati dal Parlamento europeo si discostano dalla posizione del Consiglio. La Commissione, tuttavia, è convinta che in fase di conciliazione sia possibile trovare un compromesso.

3.2 Emendamenti del Parlamento in seconda lettura

3.2.1 Emendamenti accolti

La Commissione accoglie gli emendamenti 11, 20, 33, 37 e 38.

Gli emendamenti chiariscono i considerandi (considerando 17), le definizioni ("vettore", articolo 3, lettera g)) e le disposizioni relative ai ritardi (articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i); articolo 19, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera a)), migliorando la qualità giuridica del testo o il livello di protezione dei passeggeri.

3.2.2 Emendamenti accolti previa riformulazione o in linea di principio

Ambito di applicazione

La Commissione accoglie gli emendamenti relativi all'ambito di applicazione della proposta di regolamento (articolo 2) che, rispetto alla posizione del Consiglio, migliorano la protezione dei passeggeri restringendo le possibilità degli Stati membri di escludere dall'applicazione del regolamento i diritti dei passeggeri per alcuni tipi di servizi, quali i servizi interni e locali (ad esempio quelli urbani, suburbani e regionali), e limitando la durata nel tempo di tali deroghe. Tuttavia, per garantire chiarezza, coerenza e certezza del diritto, i seguenti emendamenti dovrebbero essere riformulati: 1, 13, 14, 17 e 18.

La Commissione può accogliere gli emendamenti 15 e 16 (eliminazione della possibilità per gli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione del regolamento i servizi regolari interni e internazionali se una parte significativa di tali servizi viene operata al di fuori del territorio dell'Unione), allo scopo di garantire un'ampia applicazione della normativa sui diritti dei passeggeri. Per raggiungere un compromesso con il Consiglio, tuttavia, la Commissione riconosce che un più ampio ambito di applicazione è probabilmente possibile soltanto grazie ad un approccio più flessibile, cioè mantenendo la possibile esclusione dei suddetti servizi ma introducendo, rispetto all'elenco ristretto proposto dal Consiglio, un elenco più esteso degli articoli non derogabili all'articolo 2, paragrafo 5.

Risarcimento e assistenza in caso di incidente

La Commissione accoglie gli emendamenti relativi al risarcimento e all'assistenza in caso di incidente che, rispetto alla posizione del Consiglio, migliorano la protezione dei passeggeri. Tuttavia, i seguenti emendamenti dovrebbero essere sostanzialmente riformulati, per renderli compatibili con la legislazione esistente in materia di responsabilità e trovare così un accordo con il Consiglio: 2, 3, 4, 22, 23, 24 e 25.

Persone con disabilità o a mobilità ridotta

La Commissione accoglie gli emendamenti relativi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta che, rispetto alla posizione del Consiglio, migliorano le disposizioni relative all'accessibilità dei servizi di trasporto con autobus. Tuttavia, per garantire chiarezza, coerenza e certezza del diritto, i seguenti emendamenti devono essere riformulati: 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 e 51.

Cancellazione o ritardo

La Commissione accoglie gli emendamenti relativi ai diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto con autobus che migliorano la protezione dei cittadini, ad esempio in termini di condizioni per il risarcimento e l'assistenza. Tuttavia, per garantire chiarezza, coerenza e certezza del diritto, i seguenti emendamenti devono essere riformulati: 10, 39, 40, 41 e 42.

La Commissione può accogliere l'emendamento 44 in linea di principio (nuovo articolo 22 *bis*, che stabilisce l'obbligo per i vettori di collaborare con gli interessati al fine di migliorare l'assistenza ai passeggeri). Per raggiungere un compromesso con il Consiglio, tuttavia, la Commissione riconosce che può essere necessario un approccio più flessibile nei confronti dell'obbligo di cooperazione imposto agli operatori.

Informazione

La Commissione accoglie gli emendamenti relativi alla messa a disposizione di informazioni sui servizi di trasporto e sulla loro fornitura nonché relativi ai diritti dei passeggeri che, rispetto alla posizione del Consiglio, rappresentano un miglioramento per i passeggeri. Tuttavia, per garantire chiarezza, coerenza e certezza del diritto, i seguenti emendamenti devono essere riformulati: 12, 45 e 46.

Trattamento dei reclami e applicazione

La Commissione accoglie gli emendamenti relativi alle condizioni di istituzione di meccanismi per il trattamento dei reclami nonché di designazione di organismi nazionali responsabili dell'applicazione che migliorano la protezione dei passeggeri e contribuiscono ad alleggerire le strutture amministrative. Tuttavia, per garantire chiarezza, coerenza e certezza del diritto, i seguenti emendamenti devono essere riformulati: 47, 48 e 49.

La Commissione può accogliere l'emendamento 50 in linea di principio: l'articolo 27, paragrafo 3, estende agli articoli da 5 a 7 del regolamento il campo d'applicazione dei meccanismi indipendenti per il trattamento dei reclami. Per raggiungere un compromesso con il Consiglio, tuttavia, la Commissione riconosce che, al fine di garantire coerenza giuridica tra la legislazione nazionale e la legislazione UE, può essere necessario un approccio più flessibile a questa disposizione, escludendo cioè l'articolo 7 dal campo di applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, in quanto l'articolo 7 fa riferimento alla legislazione nazionale in materia di responsabilità, le cui procedure di ricorso possono divergere dai tempi procedurali definiti nel regolamento.

3.2.3 Emendamenti respinti

La Commissione respinge l'emendamento 21 (definizione di "operatore turistico" nell'articolo 3, lettera k)) in quanto l'eliminazione del riferimento al "rivenditore" nella definizione non è compatibile né con l'assetto giuridico della proposta di regolamento né con la legislazione esistente in materia di diritti di passeggeri, quali ad esempio i regolamenti 1107/2006 e 1371/2007.

La Commissione respinge gli emendamenti 35 e 36 intesi a sopprimere l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, che dà agli Stati membri la possibilità di esentare i servizi regolari interni dall'applicazione delle disposizioni del capo III del regolamento purché assicurino un livello di protezione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta almeno equivalente a quello previsto dal regolamento. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, sono utili in quanto danno agli Stati membri la flessibilità necessaria per mantenere, se del caso, un elevato livello di protezione sul piano nazionale, garantendo nel contempo che negli altri Stati membri sia raggiunto un livello di protezione almeno equivalente a quello previsto dal regolamento.